

# **Agenzia delle Entrate: conservazione informatica note spese**

Scritto da Interdata Cuzzola | 25/09/2019

Le note spese e i loro allegati, al pari di qualunque documento analogico a rilevanza fiscale, possono essere dematerializzati e conservati a condizione che la procedura utilizzata consenta al documento di possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità: è quanto affermato che dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 388 del 20 agosto 2019.

In sintesi, perciò, se le caratteristiche suddette sono garantite, i documenti analogici possono essere legittimamente sostituiti da documenti informatici, dei quali possono essere realizzati, inoltre, duplicati informatici ai sensi dell’art. 23-bis del Codice dell’amministrazione digitale.

È interessante notare, in ogni caso, che i giustificativi allegati alle note spese trovano generalmente corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali: la loro natura, quindi, è quella di documenti analogici originali *“non unici”* ai sensi dell’art. 1, lettera v), del citato Codice, che qualifica come tali *“i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi”*.

La stessa nota spese in formato analogico, peraltro, può essere considerata un documento originale *“non unico”*, come già affermato in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007, secondo cui *“se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti ed insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustificativi della stessa, la nota può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne il contenuto attraverso la combinazione dei predetti documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità”*.